



COMUNE DI PREDAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione n. 64
del **CONSIGLIO COMUNALE** del 23/12/2021
(Adunanza di prima convocazione/seduta pubblica)

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

MICH	LAURA
BOSIN	MARIA
ADERENTI	GIOVANNI
BONINSEGNA	PAOLO
BOSIN	CHIARA
FACCHINI	GIUSEPPE
MODICA	FEDERICO
CALICETI	EUGENIO
DEGAUDENZ	DINO
DELLASEGA	LUCIO
GABRIELLI	MASSIMILIANO
GIACOMELLI	VALENTINA
GILMOZZI	IGOR
GUADAGNINI	ERIK
MORANDINI	LEANDRO
PRETI	PAOLO MARCO
SORCI	MASSIMILIANO

Assenti i signori:

BETTIN	KATIA	Giustificato
--------	-------	--------------

Presenti n. 17 Assenti n.1

Assiste il Segretario URTHALER CLAUDIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor
MICH LAURA

nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 19 del 24 marzo 2015, ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazione societarie ai sensi della L. 190/2014;

premesso che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 31 del 28 settembre 2017, ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016;

premesso che in Consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 27 dicembre 2018, ha approvato la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

premesso che ai sensi dell'art.18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione , soltanto qualora siano detentrici di società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate;

premesso che, giungendo ora a scadenza il primo triennio di applicazione delle norme provinciali sopra citate, l'adempimento risulta quest'anno obbligatorio;

ricordato che tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 “(art. 7 co.11, L.P.19/2016);

ricordato che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P n. 19/2016 cit.,- gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 citato;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Predazzo purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

ricordato che ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabile agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 , comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli Enti locali);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

dato atto che il Comune di Predazzo detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette

	Nome Partecipata	Codice fiscale	Quota Partecipazi one	Esito rilevazione
1	Fiemme Servizi Spa	01885090223	18,26	==
2	Trentino Riscossioni Spa	02002380224	0,04	==
3	Trentino Digitale Spa	00990320228	0,02	==
4	Consorzio dei Comuni Trentini	01533550222	0,54	==
5	Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme	01901280220	5,5	==
6	Eneco Energia Ecologica Srl	01401970221	51,00	==
7	Azienda Consorziale Servizi municipalizzati Spa	00124190224	6,13	==
				==

8	Obereggen Latemar Spa	00495700221	0,05	
---	-----------------------	-------------	------	--

dato atto che il Comune di Predazzo, nella precedente ricognizione ordinaria, risultava detenere una partecipazione in Trentino Trasporti Esercizio Spa; peraltro le azioni della stessa sono state ritirate dalla PAT senza corrispettivo in denaro, posto che erano state assegnate al Comune di Predazzo a titolo gratuito; pertanto la partecipazione in Trentino Trasporti Esercizio Spa è venuta meno e non è stata inserita nell'elenco delle partecipazioni sopra riportato;d

dato atto che A.C.S.M. S.p.a. presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata dall'Amministrazione strategica per lo svolgimento di servizi essenziali per la popolazione ai sensi dell'art. 3 co 27 della L. 24/12/2007 nr. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge finanziaria 2008. Inoltre, negli ultimi cinque anni, ha ottenuto un risultato d'esercizio positivo;

dato atto che il Comune di Predazzo detiene una partecipazione indiretta nella società Centro Servizi Condivisi in liquidazione scarl – C.F 02307490223 (quota 0,75%) attraverso:

* Trentino Digitale Spa quota 12,5%

* Trentino Riscossioni Spa , quota 12,5%

dato atto che il Comune di Predazzo, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini, detiene una partecipazione indiretta nelle seguenti società:

* Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e valle di Cembra – Banca di Credito Cooperativo soc. coop. (quota 0,2472%)

* Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop. (quota 0,0075%)

* SET Distribuzione Spa (quota 0,027%)

tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai Sevizio comunale competente, in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P.. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate persegundo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

verificato che, in base a quanto sopra, non sussistono ragioni per la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, e che per quanto riguarda le società di sistema (Trentini Digitale Spa , Trentino Riscossioni Spa) le eventuali misure di contenimento dei costi saranno adottate dall'azionista pubblico di maggioranza, la Provincia Autonoma di Trento; inoltre in questa fase non si ravvisano ragioni per procedere ad alcuna alienazione di partecipazioni possedute.

premesso quanto sopra;

dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il parere espresso in merito dal revisore dei conti, in atti prot. n. 14.478 del 16.12.2021;

dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ex art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, i seguenti pareri favorevoli, uniti alla presente deliberazione:

- per la regolarità tecnico-amministrativa, da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali;
- per la regolarità contabile, attestante altresì la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al finedi consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

con voti n. 13 favorevoli, n. 4 astenuti (Consiglieri Leandro Morandini, Igor Gilmozzi, Massimiliano Sorci e Massimiliano Gabrielli) e n. 0 contrari, espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, 1a cognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti dall'allegato “A” (Grafico delle relazioni tra partecipazioni) e allegato “B” (schede da n.1 a n. 8) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in esito alla cognizione ordinaria sub 1 citata, non sono emerse ragioni per l'adozione di misure di razionalizzazione da parte dell'Amministrazione comunale o per l'alienazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Predazzo;
3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa alla sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente facendo uso del portale “ConTe” nonché alla struttura ministeriale costituita presso il MEF, ex art. 15 del D.lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo “partecipazioni”;
5. con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.4 astenuti (Consiglieri Leandro Morandini, Igor Gilmozzi, Massimiliano Sorci e Massimiliano Gabrielli), espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 ;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

CU/vb

SEGRET: